

OGGETTO: OGGETTO: ART. 8, COMMA 1, DELLA L.R. N. 21/2015. ADOZIONE
VARIANTE 35 AL P.R.G.C.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Bertiole è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) - Variante n. 17 (Generale), approvata con D.G.R. n. 1035 dd. 18.05.2006;
- successivamente tale P.R.G.C. è stato oggetto di altre varianti settoriali e puntuali (dalla n. 18 alla n. 34), debitamente approvate, intese a recepire particolari esigenze attinenti al recepimento di istanze promosse da privati e per variazioni di iniziativa pubblica per esigenze dell'Amministrazione comunale;
- con deliberazione del C.C. n. 12 del 31.05.2013, immediatamente eseguibile, sono state approvate le Direttive per la redazione di varianti al vigente P.R.G.C.;
- i signori Cecchini Luigia, Gatteri Claudio, Gatteri Ginevra, Gatteri Mariano, Gatteri Mario, Gatteri Michela, tutti residenti a Bertiole, hanno richiesto un parziale assestamento della zona B1 di loro proprietà, sita in prossimità del cimitero di Bertiole e individuata dal PRGC vigente come "PRPC 1 - Bertiole" e che si sono impegnati, a loro cura e spese, alla formulazione per la redazione di una variante puntuale al PRGC vigente;

Richiamata la delibera della G.C. n. 66 dd. 29.07.2015 con la quale, a titolo di indirizzo, si è disposto che le richieste di variazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi, avanzate da soggetti privati, possono essere fatte proprie dall'A.C. e portate in adozione/approvazione, a condizione che:

- le motivazioni primarie siano quelle del perseguimento dell'interesse pubblico, qualora coincidenti con gli interessi dei soggetti privati richiedenti;
- le variazioni proposte siano conformi con il cd. "piano struttura" del PRGC vigente;
- le variazioni proposte siano conformi alle direttive emanate con l'approvazione del PRGC e sue successive varianti;
- tutti gli elaborati tecnici siano conformi alle vigenti leggi e regolamenti in materia;
- tutte le spese relative alla redazione della/e variante/i, nessuna esclusa, siano poste a totale carico dei soggetti privati richiedenti;

Visti gli elaborati di variante redatti dall'arch. Fabiana BRUGNOLI con studio a Torreano di Cividale, così denominati:

Relazione - Norme di Attuazione - Elaborati grafici - Asseverazioni;

Verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS;

Rilevato che le motivazioni e finalità della suddetta proposta di variante sono conformi alle linee di indirizzo sopra richiamate e pertanto la variante puntuale al PRGC può essere fatta propria e la stessa assumerà il numero cronologico 35;

Visto che in materia di pianificazione territoriale trova applicazione la L.R. 5/2007 e s.m.i. e la L.R. n. 21/2015;

Vista la deliberazione di G.C. n. 75 del 29.08.2018, immediatamente esecutiva, con la quale:

- si recepiscono e si fanno propri i contenuti del documento "Verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS", redatta dall'arch. Fabiana BRUGNOLI con studio a Torreano di Cividale, redatta per l'adozione della presente variante al vigente PRGC del Comune di Bertiole;
- si individuano, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., quali soggetti competenti in materia ambientale ai quali richiedere apposito parere:
 - a) l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 "Alto Friuli - Collinare - Medio Friuli" - Dipartimento di Prevenzione - Igiene e sanità pubblica;
 - b) il Servizio VAS della Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale ambiente ed energia - Struttura stabile di supporto alle procedure di valutazione ambientale;

Rilevato che nell'ambito territoriale della variante in argomento:

- non sono interessati direttamente i beni soggetti a vincolo paesaggistico e culturale di cui al decreto legislativo n. 42/2004, parte seconda e parte terza;
- non interessa e non ha alcuna incidenza sul SIC - IT3320026 Risorgive dello Stella;
- risulta compatibile con il Piano comunale localizzazione impianti fissi telefonia mobile (PLITM) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 28.07.2010;
- risulta compatibile con il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30.09.2013;
- il parere di cui all'art. 16 della LR 16/2009 e s.m.i. non si rende necessario in quanto la presente variante non modifica le previsioni insediative per le quali è stato emesso, dal Servizio Difesa del suolo della Direzione Regionale dell'Ambiente, il parere ALP.6/14921 del 07.04.2005;
- non sono previsti mutamenti di destinazione urbanistica dei seguenti immobili:
 - a) appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato e della Regione FVG;
 - b) di competenza di enti pubblici titolari di specifiche funzioni di pianificazione territoriale, relativamente alle finalità istituzionali dei medesimi;

Atteso che la variante di che trattasi:

- non determina effetti significativi sull'ambiente, poiché comporta variazioni azzonative e normative che si inseriscono all'interno del quadro complessivo già strutturato del P.R.G.C. e interessa aree site all'interno delle aree già edificate;
- non incide sulle componenti ambientali;
- non rientra nel campo di applicazione di cui all'art. 6, comma 2, lett. a) e b), del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- non è rilevante in termini di attuazione della normativa ambientale comunitaria.

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile della Ragioneria, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Proposta quindi l'adozione della variante 35 al vigente P.R.G.C.;

Il Sindaco cede la parola all'assessore ai lavori pubblici Sig. Antonino Zanchetta;

L'assessore Zanchetta Antonino

.....
 In assenza di ulteriori interventi la variante in trattazione viene posta in votazione con il seguente esito:

Voti favorevoli, espressi per alzata di mano da n. Consiglieri presenti.

DELIBERA

- 1) di far integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse adottare la variante 35 al vigente P.R.G.C., ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L.R. 25.09.2015, n. 21;
- 2) di riconoscere gli elementi costitutivi della variante adottata, redatti dall'arch. Fabiana BRUGNOLI di Torreano di Cividale (UD), così denominati:
 Relazione - Norme di Attuazione - Elaborati grafici - Asseverazioni;
 Verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS;
- 3) di dare atto che nell'ambito territoriale della variante in argomento:
 - non interessa direttamente i beni soggetti a vincolo paesaggistico e culturale di cui al decreto legislativo n. 42/2004, parte seconda e parte terza;
 - non interessa e non ha alcuna incidenza sul SIC - IT3320026 Risorgive dello Stella;
 - risulta compatibile con il Piano comunale localizzazione impianti fissi telefonia mobile (PLITM) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 28.07.2010;

- risulta compatibile con il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30.09.2013;
 - il parere di cui all'art. 16 della LR 16/2009 e s.m.i. non si rende necessario in quanto la variante non modifica le previsioni insediative per le quali è stato emesso, dal Servizio Difesa del suolo della Direzione Regionale dell'Ambiente, il parere ALP.6/14921 del 07.04.2005;
 - non sono previsti mutamenti di destinazione urbanistica dei seguenti immobili:
 - a) appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato e della Regione FVG;
 - b) di competenza di enti pubblici titolari di specifiche funzioni di pianificazione territoriale, relativamente alle finalità istituzionali dei medesimi;
- 4) di far propri i contenuti del documento "Verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS", redatta dall'arch. Fabiana BRUGNOLI con studio a Torreano di Cividale, redatta per l'adozione della variante 35 al vigente PRGC del Comune di Bertolò;
- 5) di individuare, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., quali soggetti competenti in materia ambientale ai quali richiedere apposito parere:
 - a) l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 "Alto Friuli - Collinare - Medio Friuli" - Dipartimento di Prevenzione - Igiene e sanità pubblica;
 - b) il Servizio VAS della Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale ambiente ed energia - Struttura stabile di supporto alle procedure di valutazione ambientale;
- 6) di dare atto altresì che la variante in argomento:
 - non determina effetti significativi sull'ambiente, poiché comporta variazioni azionarie e normative che si inseriscono all'interno del quadro complessivo già strutturato del P.R.G.C. e interessa aree site all'interno delle aree già edificate;
 - non incide sulle componenti ambientali;
 - non rientra nel campo di applicazione di cui all'art. 6, comma 2, lett. a) e b), del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - non è rilevante in termini di attuazione della normativa ambientale comunitaria.
- 7) di dare atto che la presente delibera di adozione, divenuta esecutiva, sarà depositata con i relativi elaborati presso l'Ufficio Tecnico Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque ne possa prendere visione e presentare al Comune eventuali osservazioni e/o opposizioni;
- 8) di incaricare il Sindaco ed il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, ognuno per le proprie competenze, a sovrintendere agli adempimenti necessari all'approvazione della variante qui adottata.

Successivamente, con separata votazione, viene dichiarata l'immediata eseguibilità con la seguente votazione: voti favorevoli espressi per alzata di mano da n. Consiglieri presenti.